

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1798-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1961

(V. Stampato n. 2631)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Commercio con l'Estero

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 1° dicembre 1961

Comunicata alla Presidenza il 7 giugno 1962

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 15 gennaio 1960

ONOREVOLI SENATORI. — Il Protocollo addizionale n. 3 all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955 ha lo scopo di dare una formulazione più esatta ad alcune norme tecniche previste in detto Accordo e di renderne più semplice l'applicazione.

Sono inoltre previste alcune modifiche riguardanti l'ampliamento delle competenze del Consiglio dell'O.E.C.E. e la facoltà per il Fondo europeo di ottenere prestiti speciali dai Paesi membri.

In particolare:

All'articolo 1 viene precisato che, qualora per diminuite necessità di Fondo, si proceda ad un parziale rimborso delle quote versate da ogni Stato membro, le somme rimborsate vengono accreditate in un conto bloccato per garantire le somme messe a disposizione dal Governo degli Stati Uniti per il funzionamento dell'A.M.E.

L'articolo 2 aggiunge all'Accordo un nuovo articolo — il 7-bis — che prevede la possibilità da parte del Fondo di ricevere crediti speciali degli Stati membri, alle condizioni che saranno determinate dalla organizzazione.

Con tale norma si rende possibile aumentare il Fondo, per sovvenire quei Paesi la cui bilancia dei pagamenti versi in cattive condizioni, con un aiuto superiore a quello normale.

L'articolo 3 semplifica la dizione del comma c) dell'articolo 18 dell'Accordo citato fondendo in un unico paragrafo il 1° e il 2° del detto comma c).

Ciò facendo, l'accordo di una delle parti contraenti non è necessario per prendere le decisioni tendenti a sospendere l'applicazione dell'Accordo stesso conformemente alle norme dell'articolo 29 e non soltanto per i casi previsti nei paragrafi a) e b). Rimangono

invece inalterati i punti 3) e 4) dello stesso comma c) dell'articolo 18, che prendono così i numeri 2) e 3).

L'articolo 4 amplia i poteri dell'organizzazione già stabiliti nell'articolo 26 dell'Accordo, dando ad esso il mandato di poter modificare, oltre agli articoli citati nel detto articolo 26, anche gli articoli 5 e 6 dell'Accordo ed il 7-bis aggiunto all'Accordo stesso in base all'articolo 2 del presente Protocollo addizionale.

Ciò facendo, si allarga il campo di autonomia del Consiglio dell'O.E.C.E., pur rimanendo le sue competenze limitate a norme di carattere strettamente tecnico in quanto riguardano:

a) la possibilità per l'organizzazione di stabilire in quale proporzione possano essere effettuati i rimborsi ai Paesi partecipanti al Fondo europeo nel caso di diminuite necessità del Fondo;

b) le modalità relative all'ottenimento ed alle condizioni di prestiti speciali (articolo 2 del presente Protocollo addizionale).

L'articolo 5 aggiorna il testo del paragrafo 6 del Protocollo di applicazione provvisoria del 5 agosto 1955.

Tale paragrafo si riferisce alla cessazione della validità dell'Accordo, che venne stabilita quando il totale dei contributi discende al disotto del 50 per cento della cifra totale delle contribuzioni fissate nella Tabella A annessa all'articolo 3 dell'Accordo medesimo.

Poichè tale Tabella A è stata recentemente modificata a seguito della decisione presa dal Consiglio dell'O.E.C.E., si è reso necessario riferirsi all'articolo 33, paragrafo d), di carattere più generale.

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono le modalità per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

BATTISTA, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale n. 3 che apporta emendamenti all'Accordo monetario europeo ed al Protocollo di applicazione provvisoria dell'Accordo stesso del 5 agosto 1955, firmato a Parigi il 15 gennaio 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 6 del Protocollo medesimo.